

CRITERI E MODALITÀ PER L'INCENTIVAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A SOSTENERE I PROCESSI DI SVILUPPO, IL CONSOLIDAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE E LA RICONVERSIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DEI LORO CONSORZI. **ANNO 2023**

LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, N. 23 E S.M.I. - ART. 3

## **1. Finalità**

Incentivare i Centri di consulenza tecnica (di seguito CCT) accreditati ai sensi della D.G.R. n. 68-7366 del 31 luglio 2023 per progetti finalizzati a sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative e dei loro Consorzi.

## **2. Risorse**

La dotazione finanziaria per il contributo a fondo perduto per i Centri di Consulenza tecnica accreditati è quantificata in Euro 75.000,00.

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 85% delle spese ammesse (IVA esclusa). L'agevolazione è concessa nel rispetto dei vigenti Regolamenti UE relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

## **3. Beneficiari**

Il bando si rivolge ai Centri di Consulenza tecnica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 692/A1502B/2023 del 07/12/2023:

- già accreditati che hanno presentato richiesta di conferma dell'accredimento in attuazione della D.G.R. n. 68-7366 del 31 luglio 2023.
- che hanno presentato domanda di nuovo accreditamento in attuazione della D.G.R. n. 68-7366 del 31 luglio 2023.

I Centri di Consulenza tecnica accreditati devono dimostrare il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sottostanti il rilascio dell'accredimento e in specifico devono dimostrare, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di:

- avere la disponibilità di almeno cinque sportelli funzionanti, di cui almeno uno per quadrante del territorio regionale;
- svolgere i servizi, di cui al paragrafo 1 dell'allegato "A" e dell'allegato "B" alla D.G.R. n. 68-7366 del 31 luglio 2023 a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni (anche se non aderenti ai soggetti costituenti del CCT).

## **4) Iniziative finanziabili e spese ammesse**

L'art. 3, comma 1 della l.r. 23/2004 e s.m.i. prevede incentivi per lo svolgimento dei servizi gestiti dai CCT.

Sono finanziabili dal presente provvedimento le iniziative dirette:

- all'incentivazione di progetti finalizzati a sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative e dei loro Consorzi.

Sono considerate ammissibili le spese direttamente imputabili alle attività incluse nel progetto ammesso a contributo e relative a:

- spese funzionali alla costituzione del centro di consulenza tecnica (atto notarile);
- spese inerenti la disponibilità degli sportelli (contratto di locazione, comodato a titolo oneroso, contratto di service);
- spese relative all'acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni informatiche inerenti hardware e software che siano coerenti e funzionali all'attività del CCT nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;
- spese per personale proprio del CCT ovvero personale alle proprie dipendenze calcolato a "costi reali". Se il CCT usufruisce di personale di società non direttamente alle proprie dipendenze, il rapporto di lavoro deve identificarsi con un contratto di distacco, che deve essere comunicato al Centro per l'Impiego territorialmente competente. Il personale non deve necessariamente essere vincolato ad un area territoriale specifica;
- spese per comunicazione e animazione (realizzazione di eventi e convegni) nel limite del 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;
- spese per la formazione professionale degli operatori che devono essere specialistiche relativamente ai servizi forniti dal CCT;
- spese per pubblicità e promozione spesa riconosciuta nel limite del 20% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;
- spese per consulenze esterne e per prestazioni ad alto contenuto specialistico riconosciuta nel limite del 30% della spesa complessiva ritenuta ammissibile e riconducibile ai progetti presentati per l'incentivazione.

Non sono ammissibili le spese riferite all'assistenza alle società cooperative nella presentazione delle richieste delle agevolazioni previste dalla legge regionale 23/2004 e s.m.i. per le quali consisterebbe un doppio beneficio.

## **5. Modalità di realizzazione**

Per ciascun Centro di consulenza tecnica, individuato come beneficiario, sarà finanziato soltanto un Progetto di attività, da concludersi entro il 31/12/2025.

Il progetto di attività verrà presentato secondo una procedura in due fasi, così strutturata:

**1. fase iniziale:** presentazione di un pre-progetto contenente:

- il profilo giuridico e l'organizzazione del CCT
- la rappresentazione della struttura territoriale del CCT

- la descrizione sintetica del progetto di attività coerente e conforme con gli obiettivi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 23/2004 e della D.G.R. n. 68-7366 del 31 luglio 2023.
- la capacità del progetto di contribuire al rafforzamento del sistema cooperativistico regionale
- i servizi offerti nell'ambito di quelli indicati nel paragrafo 1 dell'allegato "A" e dell'allegato "B" alla D.G.R. n. 68-7366 del 31 luglio 2023 e le modalità di erogazione degli stessi
- una proposta di budget in correlazione alle spese ammissibili che risulti equilibrata sia in termini di attività da svolgere che di dotazione finanziaria complessiva.

**2. fase definitiva:** presentazione del progetto definitivo di attività finalizzato a supportare le attività di consulenza e di assistenza erogate senza soluzione di continuità con la fase iniziale anche negli anni 2024 e 2025 alle società cooperative e ai loro consorzi.

## **6. Criterio di ripartizione delle risorse**

Nella fase iniziale per l'anno 2023 le risorse messe a disposizione saranno così suddivise:

- 50% ai centri di consulenza già accreditati che hanno presentato richiesta di conferma dell'accREDITamento in attuazione della D.G.R. n. 68-7366 del 31 luglio 2023.
- 50% ai centri di consulenza che hanno presentato domanda di nuovo accREDITamento in attuazione della D.G.R. n. 68-7366 del 31 luglio 2023.

Nella fase definitiva, anno 2024 e 2025, le risorse saranno suddivise, nel rispetto di una deliberazione della Giunta regionale da adottare, tenendo conto che si farà ricorso ad una riparametrazione equa, funzionale e proporzionata alla realizzazione degli obiettivi e delle attività svolte sulla base del totale delle risorse messe a disposizione: a tal fine, sono state previste risorse per Euro 150.000,00 per l'anno 2024 ed Euro 150.000,00 per l'anno 2025.

Alla percentuale di riparametrazione del contributo da assegnare in base al contributo richiesto sarà aggiunta, la percentuale di premialità raggiunta per il numero di sportelli attivati secondo quanto previsto dal successivo paragrafo.

## **7. Premialità**

Nella fase definitiva, anno 2024 e 2025, alla percentuale di riparametrazione del contributo da assegnare sarà aggiunta la percentuale di premialità per l'attivazione di un maggior numero di sportelli rispetto a quelli previsti dalla D.G.R. n. 68-7366 del 31 luglio 2023 secondo il seguente schema:

Fino a 5 Sportelli = Nessuna Premialita'

Da 5 A 6 sportelli attivati	5%
Da 6 a 7 sportelli attivati	10%
Oltre i 7 sportelli attivati	15%

## **8. Tempi di realizzazione delle spese**

Le spese relative alle attività progettuali oggetto della richiesta di contributo per il progetto globale (fase iniziale e fase definitiva) devono essere sostenute e fatturate complessivamente a decorrere dalla data di accreditamento del CCT e fino al 31.12.2025 fatto salvo per le spese inerenti la costituzione del centro di consulenza stesso.

## **9. Il Responsabile del procedimento e modalità di erogazione dell'agevolazione**

Per ciò che attiene ai termini dei procedimenti di incentivazione e di revoca dell'incentivo e per l'individuazione del Responsabile di detti procedimenti si rinvia a quanto già disposto in merito dalla D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010.

Spetta al responsabile del procedimento adottare:

- la determinazione ove siano stabiliti contenuti, modalità e termini di presentazione del pre-progetto per la fase iniziale dell'anno 2023 nonché i criteri di valutazione e di approvazione degli stessi affinché risultino strettamente correlati e funzionali alle attività da realizzarsi nel triennio 2023/2025;
- la determinazione di ammissione all'agevolazione entro il 31.12.2023 per la quota parte inerente la fase sperimentale.
- la determinazione di assegnazione e impegno entro il 31.12.2023 a favore dei Centri di Consulenza tecnica accreditati ai sensi della predetta D.G.R. n. 68-7366 del 31 luglio 2023 che presentano nei tempi il pre-progetto di attività ritenuti ammissibili.

Il contributo a fondo perduto verrà erogato a rendicontazione delle spese sostenute entro 90 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista per dimostrare la realizzazione delle stesse e a seguito dello svolgimento da parte degli uffici dei relativi controlli.

## **10. Revoca del contributo**

Le agevolazioni sono revocate:

- a) nei casi in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto e alle dichiarazioni contenute nell'istanza;
- b) si riscontrino in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero una documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
- c) si riscontrino dichiarazioni false e mendaci rese dal CCT nell'istanza di contributo o nella rendicontazione di spesa.

In presenza di revoche degli incentivi, a seguito dei predetti controlli, la Direzione regionale predetta darà corso alle attività di recupero delle risorse indebitamente erogate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli importi, oggetto di restituzione, saranno maggiorati di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni per il periodo intercorrente tra la data di concessione e quella del provvedimento di revoca.

## **11. Regime “de minimis”**

Le agevolazioni sono soggette al regime "de minimis" di cui alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di stato.

L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una impresa unica non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un'impresa unica nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro (art. 3, comma 2 del predetto Regolamento “de minimis”).

Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall'art. 2, comma 2, del predetto Regolamento “de minimis”.

Gli aiuti concessi non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.